

Repertorio n° 37.596

Raccolta n° 11.692

Costituzione di associazione
(esente da imposta di registro e bollo ex art. 82, c. 3 e 5, D. Lgs. 117/2017)
REPUBBLICA ITALIANA

- I -

Tra i signori Mario TAVOLA, Carlo OLIVIERI, Anna ZAMPERONI, Arturo CHIEREGATO, Stefano FINAZZI, Roberto FUMAGALLI, Bruno VIAGGI, Francesca BARONCELLI, Pietro CAIRONI, Cristiana Alessandra CIPOLLA, Elena GARBERO, Martin LANGER, Aimone GIUGNI e Daniele POOLE è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive integrazioni e modificazioni un'associazione denominata:
"GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA", siglabile **"GiViTi"**.

In seguito alla sua iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione assumerà la denominazione: "GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA – ENTE DEL TERZO SETTORE", siglabile "GiViTi ETS".

Sino a tale iscrizione, l'indicazione di ente del Terzo Settore e dell'acronimo ETS non possono essere usati dall'Associazione nei suoi atti, nella sua corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- II -

L'associazione ha sede nel Comune di Ranica (BG), Via G.B. Camozzi n. 3, presso Villa Camozzi. La sua durata è a tempo indeterminato.

- III -

L'Associazione non ha scopo di lucro e nell'esercizio delle sue funzioni, non ha alcun carattere partitico e/o politico e deve mantenere in ogni momento assoluta indipendenza e autonomia, sia politica sia finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico. Pertanto, non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività imprenditoriali né partecipare a esse, con eccezione di quelle svolte nell'ambito di progetti di ricerca nazionali o internazionali e del Programma Nazionale di formazione continua in medicina né svolgere direttamente o indirettamente attività sindacale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi specificamente ad oggetto la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e la promozione dello sviluppo scientifico e culturale; ha valenza nazionale e intende realizzare, attraverso l'attività dei propri associati, una rete collaborativa di ricerca indipendente cui possono aderire, in modo volontario e gratuito, tutte le Unità di Terapia Intensiva italiane interessate a partecipare a una rete per lo studio e la valutazione della pratica della Terapia Intensiva in Italia. Si articola nei campi delle discipline di:

- a) rianimazione, terapia intensiva e medicina perioperatoria;
- b) medicina critica e dell'emergenza;
- c) epidemiologia clinica applicata all'intensivologia;
- d) informatica medica applicata all'intensivologia;
- e) medicina della transizione applicata all'intensivologia;
- f) bioetica e medicina palliativa applicate all'intensivologia.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la ricerca scientifica negli ambiti di competenza principalmente attraverso processi di autovalutazione e confronto fra pari, mediante la condivisione dei dati nel rispetto delle norme vigenti, anche in collaborazione con altre Società e Istituzioni scientifiche;

- b) promuovere, curare e gestire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente con programmi annuali di Educazione Continua in Medicina;
 - c) approfondire gli aspetti deontologici della disciplina;
 - d) elaborare strumenti e sistemi informatici per la raccolta sistematica e la condivisione dei dati che possano permettere una valutazione continua dell'attività delle Unità di Terapia Intensiva;
 - e) elaborare strumenti e sistemi informatici utili sia alla pratica clinica, medica e infermieristica, sia a soddisfare le esigenze della ricerca valutativa, con l'obiettivo di aumentare la comprensibilità della documentazione clinica, esplicitare processi assistenziali condivisi, ottimizzare l'uso delle risorse, assistere gli operatori sanitari in alcuni processi decisionali particolarmente critici, valutare in continuo la qualità dell'assistenza con il confronto fra diverse Unità di Terapia Intensiva;
 - f) favorire e promuovere la collaborazione con le istituzioni dello Stato, le Regioni, le Aziende Sanitarie e le altre istituzioni sanitarie;
 - g) sviluppare sistemi di verifica della qualità delle attività svolte;
 - h) valutare e verificare le innovazioni farmacologiche e tecnologiche nei campi attinenti alle attività delle discipline;
 - i) favorire l'informazione e aumentare la consapevolezza della cittadinanza sulla sicurezza clinica nei campi della disciplina;
 - j) organizzare tutte le attività inerenti funzioni eventualmente attribuite all'Associazione dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso l'inserimento delle Unità di Terapia Intensiva nelle Reti Sanitarie di patologia;
 - k) identificare strategie di comportamento per un più corretto svolgimento dell'attività professionale.
- L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse da quelle sopra indicate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

- IV -

L'esercizio economico si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

- V -

La costituita associazione è regolata dallo Statuto, composto di 24 (ventiquattro) articoli che, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti, col mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte sostanziale ed integrante.

- VI -

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato nelle persone dei signori:

- Mario TAVOLA - Presidente;
- Roberto FUMAGALLI - Vice Presidente;
- Anna ZAMPERONI - Tesoriere;
- Carlo OLIVIERI - Segretario;
- Arturo CHIEREGATO - Consigliere;
- Bruno VIAGGI - Consigliere;
- Stefano FINAZZI - rappresentante del Centro di Coordinamento di cui all'art. 23 dello statuto.

In deroga a quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto, il sopra nominato primo Consiglio Direttivo rimarrà in carica per 2 (due) soli esercizi e scadrà, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare tutta l'attività dell'Associazione e quindi anche coordinare l'attività degli altri Organi Sociali, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, indicando le linee strategiche da seguire. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, il tutto come più diffusamente indicato all'art. 14, punto V, dello Statuto associativo.

Al Presidente signor Mario TAVOLA, come sopra designato, spetta la rappresentanza dell'Associazione verso terzi ed in giudizio.

- VII -

Ciascun socio fondatore versa la quota di euro 50,00 (cinquanta) e, pertanto, il fondo comune iniziale dell'associazione ammonta ad euro 700,00 (settecento).

-VIII –

I comparenti autorizzano fin d'ora il Presidente pro-tempore dell'Associazione:

1) ad iscrivere la medesima nel Registro unico nazionale del terzo settore, non appena questo sarà istituito, sottoscrivendo e depositando ivi ogni tipo di richiesta, istanza e documentazione all'uopo necessaria;

2) in quella sede, al deposito contestuale del testo dello Statuto associativo aggiornato con l'indicazione, all'articolo 1, della sola denominazione "GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA – ENTE DEL TERZO SETTORE", siglabile "GiViTi ETS", articolo che assumerà, pertanto, la seguente letterale formulazione:

"Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

I. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore" e successive integrazioni e modificazioni, è costituita un'Associazione che assume la denominazione "GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA – ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "GiViTi ETS". Sino a tale iscrizione, l'indicazione di ente del Terzo Settore e dell'acronimo ETS non possono essere usati dall'Associazione nei suoi atti, nella sua corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

II. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ranica (BG). Il trasferimento della sede legale all'interno del detto Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

III. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato."

- IX -

Spese d'atto inerenti e conseguenti a carico dell'Associazione che richiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017.

I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed antiriciclaggio.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, i quali lo confermano e lo sottoscrivono alle ore 12 e minuti 30. Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su tre fogli, dei quali occupa nove intere pagine e quanto di questa.

In originale firmato:

MARIO TAVOLA
CARLO OLIVIERI
ANNA ZAMPERONI
ARTURO CHIEREGATO
STEFANO FINAZZI
ROBERTO FUMAGALLI
BRUNO VIAGGI
FRANCESCA BARONCELLI
PIETRO CAIRONI
CRISTIANA ALESSANDRA CIPOLLA
ELENA GARBERO
MARTIN LANGER
AIMONE GIUGNI
DANIELE POOLE
GIANDOMENICO BONITO – Notaio

Allegato "A" al rep. n. 37.596/11.692

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

I. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore" e successive integrazioni e modificazioni, è costituita un'Associazione che assume la denominazione "GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA" o, in breve, "GiViTi".

II. In seguito alla sua iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione sarà "GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA – ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "GiViTi ETS". Sino a tale iscrizione, l'indicazione di ente del Terzo Settore e dell'acronimo ETS non possono essere usati dall'Associazione nei suoi atti, nella sua corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

III. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ranica (BG). Il trasferimento della sede legale all'interno del detto Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

IV. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - SCOPO E ATTIVITA'

- I. L'Associazione non ha scopo di lucro e nell'esercizio delle sue funzioni, non ha alcun carattere partitico e/o politico e deve mantenere in ogni momento assoluta indipendenza e autonomia, sia politica sia finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico. Pertanto, non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività imprenditoriali né partecipare a esse, con eccezione di quelle svolte nell'ambito di progetti di ricerca nazionali o internazionali e del Programma Nazionale di formazione continua in medicina né svolgere direttamente o indirettamente attività sindacale.
- II. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi specificamente ad oggetto la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e la promozione dello sviluppo scientifico e culturale; ha valenza nazionale e intende realizzare, attraverso l'attività dei propri associati, una rete collaborativa di ricerca indipendente cui possono aderire, in modo volontario e gratuito, tutte le Unità di Terapia Intensiva italiane interessate a partecipare a una rete per lo studio e la valutazione della pratica della Terapia Intensiva in Italia. Si articola nei campi delle discipline di:
 - a) rianimazione, terapia intensiva e medicina perioperatoria;
 - b) medicina critica e dell'emergenza;
 - c) epidemiologia clinica applicata all'intensivologia;
 - d) informatica medica applicata all'intensivologia;
 - e) medicina della transizione applicata all'intensivologia;
 - f) bioetica e medicina palliativa applicate all'intensivologia.
- III. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la ricerca scientifica negli ambiti di competenza principalmente attraverso processi di autovalutazione e confronto fra pari, mediante la condivisione dei dati nel rispetto delle norme vigenti, anche in collaborazione con altre Società e Istituzioni scientifiche;
 - b) promuovere, curare e gestire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente con programmi annuali di Educazione Continua in Medicina;
 - c) approfondire gli aspetti deontologici della disciplina;
 - d) elaborare strumenti e sistemi informatici per la raccolta sistematica e la condivisione dei dati che possano permettere una valutazione continua dell'attività delle Unità di Terapia Intensiva;
 - e) elaborare strumenti e sistemi informatici utili sia alla pratica clinica, medica e infermieristica, sia a soddisfare le esigenze della ricerca valutativa, con l'obiettivo di aumentare la comprensibilità della documentazione clinica, esplicitare processi assistenziali condivisi, ottimizzare l'uso delle risorse, assistere gli operatori sanitari in alcuni processi decisionali particolarmente critici, valutare in continuo la qualità dell'assistenza con il confronto fra diverse Unità di Terapia Intensiva;
 - f) favorire e promuovere la collaborazione con le istituzioni dello Stato, le Regioni, le Aziende Sanitarie e le altre istituzioni sanitarie;
 - g) sviluppare sistemi di verifica della qualità delle attività svolte;
 - h) valutare e verificare le innovazioni farmacologiche e tecnologiche nei campi attinenti alle attività delle discipline;
 - i) favorire l'informazione e aumentare la consapevolezza della cittadinanza sulla sicurezza clinica nei campi della disciplina;
 - j) organizzare tutte le attività inerenti funzioni eventualmente attribuite all'Associazione dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso l'inserimento delle Unità di Terapia Intensiva nelle Reti Sanitarie di patologia;
 - k) identificare strategie di comportamento per un più corretto svolgimento dell'attività professionale.
- IV. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- V. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse da quelle sopra indicate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore

ART. 3 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

ART. 4 - AMMISSIONE DEL SOCIO

- a) Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo membro, potrà chiedere all'aspirante Socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
- b) Le persone giuridiche che intendano diventare Soci dell'Associazione dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.
- c) Il Consiglio Direttivo deciderà, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo Socio all'interno dell'Associazione, secondo i criteri di non discriminazione personale.

d) La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

e) All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di Socio e sarà inserito nel libro Soci.

f) Le categorie dei Soci sono le seguenti: a) Ordinari; b) Aggregati; c) Onorari.

Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di:

a) "Socio Ordinario": possono essere soci ordinari persone fisiche laureate in Medicina e Chirurgia (o in possesso di titolo estero equivalente) ed in Infermieristica e/o in Scienze Infermieristiche (o in possesso di titolo equipollente) che operino presso le Unità di Terapia Intensiva (o di denominazione equivalente) che aderiscano ai progetti di ricerca attivi del GiViTI.

b) "Socio Aggregato": possono essere soci aggregati persone fisiche o persone giuridiche con interessi professionali nei campi della disciplina o non desiderino essere soci ordinari.

c) "Socio Onorario": il Consiglio Direttivo ha facoltà di designare come "Socio Onorario GiViTI" persone fisiche, persone giuridiche e gli enti che abbiano apportato importanti contributi alla disciplina o all'Associazione. I Soci Onorari devono essere ratificati dall'Assemblea dei Soci.

g) La qualifica di Socio è personale e non trasferibile. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa, qualora prevista, è intrasmissibile.

h) La qualifica di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I. I Soci hanno il diritto di:

- a. eleggere gli Organi Sociali e approvare il bilancio;
- b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività eventualmente prestata, ai sensi di legge;
- d. prendere visione del bilancio e consultare i verbali;
- e. votare in Assemblea, secondo quanto previsto dagli art. 8, 10, 11 e 13.

II. Gli stessi Soci hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b. svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c. versare la quota associativa, qualora prevista, secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

I. La qualità di Socio si perde per mancato rinnovo, recesso, esclusione o morte:

a) **MANCATO RINNOVO**: l'iscrizione a Socio dovrà essere confermata con periodicità annuale, secondo le modalità previste con apposito regolamento, a pena di esclusione di diritto.

b) **RECESSO**: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa, qualora prevista, per l'anno in corso;

c) **ESCLUSIONE**: il Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito l'interessato, può escludere il Socio per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. II. Gli associati che abbiano

comunque cessato di appartenere all'Associazione, loro erede e aventi causa a qualsiasi titolo non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Comitato Tecnico Scientifico;
- e) Organo di controllo (se nominato)

ART. 8 – ASSEMBLEA

- I. L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.
- II. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- III. È convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- IV. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (previamente indicate dai Soci), spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei Soci e pubblicata sul sito web dell'Associazione.
- V. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- VI. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta.
- VII. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea anche con mezzi telematici (audiovideoconferenza), nel rispetto dei principi di trasparenza, certezza e buona fede, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- VIII. Hanno diritto di voto i Soci in regola, alla data della votazione, con il pagamento della quota associativa, qualora prevista.
- IX. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e per il rinnovo delle cariche sociali, che avverranno a scrutinio segreto anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici garantendola segretezza del voto e l'identificazione del Socio votante.
- X. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
- XI. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;

- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
- f) approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) approvare il Codice Etico dell'Associazione

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

- I. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega.
- II. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
- III. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- IV. Le norme del voto sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- I. L'Assemblea straordinaria si riunisce in prima convocazione con quorum costitutivo dei tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione si riunisce senza quorum costitutivo e delibera con voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- II. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto; delibera altresì lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio. Le modifiche dello statuto possono essere proposte motu proprio dal Consiglio Direttivo all'Assemblea o sottoscritte da almeno cinquanta Soci Ordinari e inoltrate al Consiglio Direttivo con sessanta giorni di anticipo rispetto all'Assemblea.
- III. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo

ART. 12 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- I. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
- II. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
- III. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
- IV. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti sia assenti.
- V. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione

ART. 13 ASSEMBLEE SEPARATE E ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI

- I. Ai sensi dell'art. 24, 5° c., Decreto Legislativo 117/2017, qualora l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a 500, precedentemente alle assemblee ordinarie per l'elezione del Consiglio direttivo e alle assemblee straordinarie, si terranno singole

assemblee separate, una per ciascuna Unità di Terapia intensiva e una singola assemblea per i Soci Aggregati e Onorari.

- II. Le assemblee separate nominano i delegati che parteciperanno all'Assemblea generale, ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo o straordinaria, dei delegati. Ogni Unità di Terapia intensiva potrà eleggere un numero di delegati pari a uno più un massimo di due delegati per ciascun progetto a cui l'Unità di Terapia Intensiva partecipa attivamente. L'assemblea separata dei Soci Aggregati e Onorari può eleggere complessivamente fino a un massimo di 10 delegati.
- III. Le competenze, le modalità di convocazione, di svolgimento ed i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea generale dei delegati sono i medesimi previsti dal presente statuto per l'Assemblea ordinaria o, in caso di modifica del presente statuto o scioglimento dell'Associazione, per quella straordinaria. Ogni riferimento nel presente statuto ai soci deve intendersi ai soci delegati dalle singole assemblee separate.
- IV. Il funzionamento, le modalità di convocazione, di svolgimento ed i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee separate sono anch'essi disciplinati dagli articoli che precedono e, per quanto non previsto dal presente statuto, da un apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- I. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri più un rappresentante del Centro di Coordinamento (Art. 23). La nomina del rappresentante del Centro di Coordinamento è ratificata dai sei membri eletti. I membri del Consiglio Direttivo non devono essere in condizioni di incompatibilità, in accordo con il Codice Etico dell'Associazione.
- II. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I Consiglieri decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- III. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, conferma o revoca la composizione del Centro di Coordinamento.
- IV. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in carica a mezzo e-mail, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, salvo i casi di convocazione urgente per i quali il termine è ridotto a due giorni precedenti la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche per via telematica e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, è attribuita prevalenza al voto del Presidente. E' facoltà del Presidente richiedere l'adozione di delibere attraverso il metodo della consultazione scritta, anche per via elettronica, o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai membri del Consiglio Direttivo devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Il Presidente ha facoltà di invitare e far partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, soggetti (siano essi consulenti esterni all'Associazione, personale e/o collaboratori dell'Associazione o Soci) che lo stesso ritenga utili o necessari in relazione all'ordine del giorno da trattare. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. I verbali del Consiglio Direttivo saranno inviati ai Consiglieri per via informatica e, ottenuta per la stessa via la loro esplicita approvazione, saranno resi pubblici sul sito web dell'Associazione. L'approvazione formale potrà avvenire invece in occasione della successiva riunione del Consiglio Direttivo.
- V. Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare tutta l'attività dell'Associazione e quindi anche coordinare l'attività degli altri Organi Sociali, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, indicando le linee strategiche da seguire. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- f) confermare o revocare la composizione del Centro di Coordinamento;
- g) cooptare i restanti membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- k) deliberare la misura delle quote associative annuali per i Soci, qualora previste;
- l) occuparsi dei rapporti con le istituzioni, con le università e le scuole di specializzazione nonché con le altre Società e Associazioni scientifiche, eventualmente nominando i rappresentanti dell'Associazione;
- m) proporre convenzioni e contratti con Associazioni ed Enti pubblici o privati;
- n) decidere sull'esclusione dei Soci.

- VI. In caso di dimissioni, impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procede all'integrazione scorrendo l'elenco dei candidati non eletti durante le ultime precedenti elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. I membri così nominati scadono con gli altri membri. Nell'ipotesi di dimissioni di almeno i due terzi dei Consiglieri aventi diritto di voto, il Consiglio Direttivo decade e dovrà essere convocata un'Assemblea straordinaria per il suo rinnovo

ART. 15 – PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

- I. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio. Deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da Associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.
- II. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- III. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
- IV. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- V. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- VI. Il Presidente può attribuire, previo assenso del Consiglio Direttivo, particolari incarichi e/o mansioni specifiche a persone fisiche o giuridiche, siano essi Soci o non Soci.
- VII. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- VIII. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e vigila sul funzionamento dei Regolamenti.
- IX. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, vigila sulle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto d'ordinaria amministrazione e predisponendo lo schema dei bilanci.

ART. 16 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- I. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto di un numero minimo di dodici e un numero massimo di quindici membri di cui: i sette membri del Consiglio Direttivo, sei membri cooptati dal Consiglio Direttivo stesso tra i Soci Ordinari, Aggregati o Onorari, un secondo rappresentante del Centro di Coordinamento e un massimo di un membro esterno all'Associazione, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo.
- II. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente o suo delegato.
- III. Il Comitato Tecnico Scientifico programma le attività scientifiche e le produzioni tecnico-scientifiche svolte dall'Associazione, ne verifica e controlla la qualità e svolge le seguenti funzioni:
 - a) stabilisce la metodologia per la produzione di articoli scientifici, monografie, linee guida, buone pratiche cliniche, raccomandazioni, documenti di posizione;
 - b) definisce le priorità nell'elaborazione di indirizzi di ricerca, progetti di ricerca e ogni altro documento di contenuto scientifico;
 - c) istituisce gruppi di lavoro ad hoc per l'elaborazione dei documenti scientifici e dei progetti di ricerca;
 - d) valuta e approva tutti i documenti scientifici prodotti;
 - e) crea gruppi di ricerca ad hoc per la realizzazione di studi clinici o sperimentali;
 - f) valuta update, survey e progetti di ricerca;
 - g) organizza tutte le attività congressuali di rilevanza nazionale, individuando e valutando le sedi idonee per lo svolgimento proponendole per approvazione al Consiglio Direttivo;
 - h) individua i temi e gli argomenti scientifici di ogni congresso;
 - i) valuta collaborazioni con altre Associazioni e Società scientifiche nazionali e internazionali, anche di altre discipline;
 - j) organizza le attività formative quali FAD, corsi, convegni regionali o interregionali;
 - k) elabora il Codice Etico dell'Associazione che dovrà essere successivamente approvato dall'Assemblea;
 - l) predispone la comunicazione verso i Soci e/o verso i terzi e/o verso la cittadinanza attraverso il sito web, le newsletter, report annuali, i canali telematici o i Social network, comunicati stampa;
 - m) predispone iniziative di comunicazione rivolte alla cittadinanza e/o ai pazienti;
 - n) collabora e promuove eventi di comunicazione rivolti a operatori sanitari e cittadinanza.
- IV. Le norme di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico saranno previste in un apposito regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

- I. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni o nel caso in cui l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno.
- II. L'organo di controllo è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.
- III. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee previste all'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- IV. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere notizie sull'andamento delle attività sociali o su determinati affari.

ART. 18 – PATRIMONIO

- I. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a. contributi pubblici e privati;
 - b. donazioni e lasciti testamentari;
 - c. rendite patrimoniali;
 - d. attività di raccolta fondi;
 - e. rimborsi da convenzioni;
 - f. quote associative, qualora previste;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni;
 - h. da tutti beni, mobili od immobili, acquistati dall'Associazione stessa.
- II. Poiché l'Associazione non ha fini di lucro, ogni utile proveniente da attività svolte o dagli impieghi del patrimonio dovrà essere destinato al suo incremento, fatte salve le spese per il funzionamento dell'Associazione stessa e per il finanziamento delle sue iniziative.
- III. Le attività sociali saranno finanziate attraverso tutte le fonti che tuttavia non prevedano conflitto di interesse con il Sistema Sanitario Nazionale, anche se garantite attraverso soggetti collegati, e con il Codice Etico dell'Associazione.
- IV. Le attività di Educazione Continua in Medicina saranno sovvenzionate attraverso autofinanziamento e contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, compresi eventuali contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medicali, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua nonché del Codice Etico adottato dall'Associazione.

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI, DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

- I. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- II. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo o del Revisore dei Conti quando sia nominato un esperto esterno alla Società per i casi previsti dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni; pertanto nessun compenso compete ai Soci che ricoprono cariche nell'Associazione. Ai predetti potrà essere riconosciuto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi di legge.

ART. 20 – ESERCIZIO ECONOMICO - BILANCIO D'ESERCIZIO E SOCIALE

- I. L'esercizio economico decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- II. Entro 120 giorno dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo deve predisporre il relativo bilancio, secondo quanto prescritto dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 nonché convocare, entro detto termine, l'assemblea per la sua approvazione.
- III. Se obbligatorio, il Consiglio direttivo dovrà predisporre anche il bilancio sociale ex art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017

ART. 21 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA – LIBRI SOCIALI

- I. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo. Tali libri e documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione sono indirizzate a qualsiasi consigliere.
- II. Al fine di dare la massima trasparenza sulle attività associative, dovranno essere obbligatoriamente pubblicati sul sito internet dell'Associazione:
 - a. i bilanci preventivi e consuntivi;
 - b. tutti gli incarichi retribuiti;
 - c. tutte le attività scientifiche svolte e/o in corso

ART. 22 – SCIOGLIMENTO

- I. L'associazione potrà essere sciolta per decisione dell'Assemblea con la maggioranza qualificata dei tre quarti di tutti i Soci Ordinari o per le cause previste dalla legge.
- II. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore scelto/i nella delibera assembleare di scioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 23 - SEGRETERIA TECNICA E CENTRO DI COORDINAMENTO

- I. La segreteria tecnica dell'Associazione, che può essere formata anche da non Soci, si occupa di gestire i contatti con i Soci e con le rispettive istituzioni di appartenenza. È nominata con delibera del Consiglio Direttivo e può essere revocata in qualsiasi momento sempre con delibera del Consiglio Direttivo.
- II. Il Centro di Coordinamento dell'Associazione, che può essere formato anche da non Soci, si occupa di coordinare la conduzione dei progetti di ricerca proposti dal Comitato Tecnico Scientifico e di raccogliere ed elaborare i dati provenienti dai suddetti progetti. È nominato con delibera del Consiglio Direttivo, non decade alla fine del mandato del Consiglio Direttivo e può essere revocato sempre con delibera del Consiglio Direttivo per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Centro di Coordinamento ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico e di richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.

ART. 24 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al codice civile ed a eventuali regolamenti interni.

In originale firmato:

TAVOLA
OLIVIERI
ZAMPERONI
CHIEREGATO
FINAZZI
FUMAGALLI
VIAGGI

BARONCELLI
CAIRONI
CIPOLLA
GARBERO
LANGER
GIUGNI
POOLE
GIANDOMENICO
BONITO - Notaio.

COPIA INFORMATICA (artt. 22 D.lgs. 82/2005 e 68-ter L. 89/1913) Certifico io sottoscritto, dott. GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 3142, vigente fino al 17 settembre 2023, rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority"), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge. La presente copia informatica sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato su supporto analogico (art. 22, comma 4, D.lgs. 82/2005). Si rilascia ad uso fiscale. Torino, 25 ottobre 2021

Firmato digitalmente da
GIANDOMENICO BONITO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018